

**D.g.r. 6 luglio 2026 - n. XII/6441
2021IT16RFR010 - Determinazioni in merito alla misura
«Investimenti - Linea impresa efficiente» (d.g.r. 26 maggio
2025 - n. XII/4452 e s.m.i.) a valere sull'Azione 2.1.3 «Sostegno
all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti
produttivi delle imprese» del PR FESR Lombardia 2021-2027
(SA.119050)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (Fondi SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024)6655 del 18 settembre 2024»;
- la d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5853 «Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da Decisione di esecuzione CE C(2026)270 final del 4 marzo 2026»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, per renderle più resilienti e competitive;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», obiettivo specifico 2.1 «Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra», l'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

Dato atto che:

- con d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6894 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, aggiornato da ultimo nella sua composizione con il decreto 30 settembre 2025, n. 1396, tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- con decreto 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021-2027, successivamente aggiornato da ultimo con il decreto 26 maggio 2026, n. 6936;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027:

- in data 13 dicembre 2022, ha approvato i criteri per la selezione delle operazioni relativi all'Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR) - Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese»;
- con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024, ha aggiornato i criteri di ammissibilità specifica da applicare, tra le altre, anche alla Azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese»;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che all'art. 4, comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica»), il «Fondo Investimenti Imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea Green» con una dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, a valere sull'incremento del «Fondo Investimenti Imprese» comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti Imprese» e della misura «Investimenti - Linea Green»;

Serie Ordinaria n. 28 - Giovedì 09 luglio 2026

- il d.d.g. 16 maggio 2023 n. 7238 che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti - Linea Green» di cui alla l.r. 17/2022 e alla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese», successivamente sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;
 - la d.g.r. 26 maggio 2025 n. XII/4452 che ha istituito la misura «Investimenti - Linea Impresa efficiente» a valere sull'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027 che ha, tra l'altro:
 - stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla d.g.r. n. XI/7595 che ha approvato la misura «Investimenti - Linea Green»;
 - individuato Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo e della Misura, conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.;
 - il d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 che ha approvato l'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» in attuazione della d.g.r. n. XII/4452, sopra citata;
 - il d.d.g. 29 ottobre 2025 n. 15347 che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti - Linea Green» di cui alla l.r. 17/2022 e alla d.g.r. del 15 dicembre 2022, n. XI/7595 e del 26 maggio 2025, n. XII/4452 - PR FESR 2021-2027 - azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» - CIG B8D9D9ACC2, successivamente sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 10 novembre 2025;
 - la d.g.r. 23 febbraio 2026, n. XII/5775 che ha ridotto lo Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3, la dotazione dell'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» di cui al d.d.u.o. 11 luglio 2025, n. 9923 e conseguentemente il «Fondo Investimenti imprese» istituito con la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, per un importo di euro 15.000.000,00;
 - il d.d.u.o. 6 marzo 2026 n. 2950 che ha modificato la dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 dell'Avviso «Investimenti Linea Impresa efficiente» di cui al d.d.u.o. n. 9923 del 11 luglio 2025, in € 28.232.662,12, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con quanto stabilito dalla sopra richiamata d.g.r. del 23 febbraio 2026 n. XII/5775;
- Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;
- Visti:
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE) agli aiuti «de minimis»;
 - il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare gli articoli:
 - 38 «Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici» paragrafo 8;
 - 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8;
- Dato atto che la richiamata d.g.r. 26 maggio 2025, n. XII/4452 di approvazione della misura «Investimenti - Linea Impresa efficiente» sopra richiamata, ha stabilito che:
- l'agevolazione è inquadrata:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» e in particolare art. 1 («Campo di applicazione»), art. 2 («Definizioni») ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 («Aiuti de minimis»), art. 4 («Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo»), art. 6 («Monitoraggio e comunicazione»);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE ed in particolare nell'alveo dell'articolo 38 «Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici» paragrafo 8 e dell'articolo 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8, nonché nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 («Campo di applicazione»), art. 2 («Definizioni»), art. 3 («Condizioni per l'esenzione»), art. 4 («Soglie di notifica»), art. 5 («Trasparenza degli aiuti»), art. 6 («Effetto di incentivazione»), art. 7 («Intensità di aiuto e costi ammissibili»), art. 9 («Pubblicazione e informazione»), art. 10 («Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria»), art. 11 («Relazioni») e art. 12 («Controllo») del medesimo Regolamento;
 - nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali);
 - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
 - nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del predetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. art. 1 par. 2 lettera c);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi

incluse quelle concesse a titolo «de minimis»; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);

- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto dell'art. 38 (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici) paragrafo 8, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono ridotte del 50 % in quanto sono determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva;
- nel rispetto dell'art. 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) l'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della Direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili; tale intensità, entro i limiti di cui al paragrafo 8, è aumentata di 5 punti percentuali per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» che, all'art. 1 commi da 427 a 436, ha introdotto la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria fino al 180% per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, per i quali la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni è operativa dal 12 giugno 2026;

Dato atto che la misura «Investimenti - Linea Impresa efficiente» prevede la non cumulabilità con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE e non consente altresì il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);

Considerato che il quadro internazionale è caratterizzato da elevati livelli di incertezza legati alla crisi geopolitica, aggravata a seguito del conflitto che interessa il Medio Oriente, che hanno un rilevante impatto sui flussi di approvvigionamento di petrolio e gas naturale e che pertanto è interesse di Regione Lombardia supportare le imprese garantendo l'accesso a molteplici forme di agevolazione finalizzate al rinnovo e all'efficientamento energetico dei propri sistemi produttivi;

Richiamata la d.g.r. 24 febbraio 2025 n. XII/3959 che precisa che, al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, per le agevolazioni della misura «Investimenti Linea Green» ex d.g.r. XI/7595, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al citato Regolamento (UE) n. 2021/24;

Ritenuto di modificare le disposizioni relative all'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato previste dalla d.g.r. n. XII/4452, sopra richiamata, e stabilire che per la Misura «Investimenti - Linea Impresa efficiente»:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto del-

le intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- non è in ogni caso consentito il cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), a valere su risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

Dato atto che si confermano tutte le disposizioni di cui alla d.g.r. 26 maggio 2025 n. XII/4452 e s.m.i. non modificate dalla presente deliberazione, incluse quelle relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e all'alimentazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA);

Dato atto, in particolare, che si confermano le informazioni sintetiche inserite nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento n. 651/2014 e ss.mm.ii. trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2) per la registrazione dell'aiuto n. SA.119050 che, pertanto, non è oggetto di modifica;

Dato atto che in ordine alle presenti modifiche:

- è stato acquisito il parere del Comitato di Valutazione aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario Generale del 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 1 luglio 2026;
- è stata data informativa al Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea in data 24 giugno 2026;
- è stato acquisito il necessario parere dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021 2027 con comunicazione protocollo O1.2026.0012554 del 1 luglio 2026;

Dato atto che la presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, tra i quali la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» approvato con d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 e la sua riapertura a seguito degli aggiornamenti di cui alla presente deliberazione;

Stabilito che non saranno più visibili e accessibili le domande che alla chiusura dello sportello di cui al d.d.u.o. 9923/2025 risultano in stato «bozza»; pertanto, tutte le imprese dovranno avviare la compilazione di una nuova domanda;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare le disposizioni relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato previste dalla d.g.r. n. XII/4452, sopra richiamata, e stabilire che per la Misura «Investimenti - Linea Impresa efficiente»:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi

Serie Ordinaria n. 28 - Giovedì 09 luglio 2026

includere quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- non è in ogni caso consentito il cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), a valere su risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

2. di confermare tutte le disposizioni di cui alla d.g.r. 26 maggio 2025 n. XII/4452 e s.m.i. non modificate dalla presente deliberazione, incluse quelle relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e all'alimentazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA);

3. di stabilire che si confermano le informazioni sintetiche inserite nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento n. 651/2014 e ss.mm.ii. trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2) per la registrazione dell'aiuto n. SA.119050 che, pertanto, non è oggetto di modifica;

4. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, tra i quali la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» approvato con d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 e la sua riapertura a seguito degli aggiornamenti di cui alla presente deliberazione;

5. di stabilire che non saranno più visibili e accessibili le domande che alla chiusura dello sportello di cui al d.d.u.o. 9923/2025 risultano in stato «bozza»; pertanto, tutte le imprese dovranno avviare la compilazione di una nuova domanda;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione «Amministrazione trasparente» - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini